

TI_GERICHTE 34.2014.31 vom 1. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2014.31

FR: TI_GERICHTE 34.2014.31 du 1 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 34.2014.31 del 1 giugno 2015

Regeste

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria

Erwägungen

E. 1

AT 1

E. 2

CV 2

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 9 agosto 2012, passata in giudicato il 15 settembre 2012, il Pretore di _____ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 (nata _____) il 13 dicembre 2002. Quo agli aspetti previdenziali, al dispositivo n. 7 della sentenza il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati dalla data del matrimonio sino alla crescita in giudicato del divorzio (cfr. I, II).

1.2 Il 4/5 novembre 2014 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

E. 2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008). 2.2 Competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, in: *Le nouveau droit du divorce*, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

E. 2.3

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236). L'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001). A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) , non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer , Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

E. 2.5.1

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte emerge che alla data del matrimonio (13 dicembre 2002) AT 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 34'890.35 presso _____, dove è stato assicurato dal 22 dicembre 1987 al 31 ottobre 2008 (cfr. III/2, V/2), dopo di che l'avere ivi accumulato (CHF 39'675.20) è stato trasferito su un conto di libero passaggio della AT 2 (cfr. III/2, V). Dal fascicolo risulta che il 15 aprile 2003, quindi durante il periodo d'affiliazione a

_____, l'ex marito ha effettuato, come attestato sia dalla AT 2 che da _____, un prelievo di CHF 27'215.20 per il finanziamento della proprietà d'abitazione (cfr. V, V/2, XV/1; cfr. anche sentenza pretorile consid. 5.d, 5.r e dispositivo n. 2.2 che indicano tuttavia, contrariamente a quanto attestato nelle more della presente procedura, un prelievo ammontante a CHF 27'134.15). Alla crescita in giudicato del divorzio (15 settembre 2012, momento determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3) presso la Fondazione di libero passaggio di UBS SA egli disponeva di un avere divisibile di CHF 40'612.45 (cfr. XV/1). Giusta il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, *Le nouveau droit du divorce*, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg , ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser , *Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle*, in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez , cit., p. 224; Brunner , *Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz*, in: *ZBJV 2004*, pp. 136s). Inoltre, c apitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell'abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora (come in casu, la sentenza di divorzio avendo segnatamente stabilito a carico della ex moglie l'obbligo di rimborsare, dopo crescita in giudicato del giudizio pretorile, sul conto previdenziale dell'ex marito il capitale previdenziale da questi prelevato in costanza di matrimonio), l'obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel , *Wohneigentumsförderung und Scheidung*, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner , *Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB*, in *ZBJV 2000* pp. 536ss) . Tenuto conto della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai , *Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall*, in *BJM* pp. 57ss, 80) appare quindi in concreto giustificato considerare gli interessi maturati sull'avere di CHF 34'890.35 presente alla data del matrimonio (13 dicembre 2002) sino alla data del prelievo (15 aprile 2003). Ne consegue che – stante un capitale di CHF 40'612.45 al momento del divorzio, aumentato dell'importo di cui al suddetto prelievo (CHF 27'215.20) e considerata una prestazione di CHF 34'890.35 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 395.55; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) – l'avere pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF 32'541.75 (40'612.45 + 27'215.20 – 34'890.35 . – 395.55). 2.5.2 Per quanto riguarda CV 1, l'istruttoria ha permesso di appurare che al momento del matrimonio ella disponeva presso la _____ – dove da gennaio 1999 a dicembre 2006 è stata a diverse riprese assicurata – di un avere previdenziale di CHF 6'915.10 (contratto _____) rispettivamente di un avere di CHF 3'843.-- (contratto _____) (cfr. XXIII). Senza da parte sua aver nel frattempo effettuato prelievi per il finanziamento dell'abitazione, al passaggio in giudicato del divorzio (15 settembre 2012) essa disponeva di un capitale previdenziale divisibile di CHF 57'215.40 presso CV 2 (cfr. XVI/6) dove è stata assicurata dapprima da gennaio 2012 a

luglio 2013 ed in seguito da gennaio ad agosto 2014 (cfr. XVI/1, 9, 11). All'uscita – nell'agosto 2014 appunto – la prestazione di libero passaggio di sua spettanza è rimasta depositata presso la medesima fondazione di previdenza (contratto _____ pol. _____; cfr. XVI), dove è per altro da ritenere essere confluito l'intero capitale previdenziale precedentemente accumulato, quindi anche quello acquisito presso la _____ nel periodo gennaio 2007-dicembre 2010 (cfr. VIII/bis, XII) e presso la _____ dove è stata in seguito assicurata sino a marzo 2012 (cfr. X/1, XVI/13). Nella specie l'avere esistente al momento del matrimonio (complessivamente CHF 10'758.10) aumentato – giusta l'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid 2.3 e 2.5.1) – degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 2'748.75; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) ammonta a CHF 13'506.85. Per il che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione va cifrato in CHF 43'708.55 (57'215.40 - 13'506.85).

E. 2.5.3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (cfr. art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 5'583.40 ([43'708.55 - 32'541.75] : 2).

E. 2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010). Pertanto, la somma di CHF 5'583.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell'8 aprile 2003, B 113/02 dell'8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita, da parte di CV 2, a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la AT 2. In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003). 2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.